

**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA**

**MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
- PROVVEDITORATO REGIONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DI PESCARA -**

E

**LA REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE SANITA'**

PER L'ASSISTENZA SANITARIA IN CARCERE

Il giorno 19 gennaio 2005, presso la sede della Giunta Regionale d'Abruzzo, in Pescara, tra la Direzione Sanità della Giunta Regionale d'Abruzzo, rappresentata dal Direttore Regionale della Sanità Dr.ssa Domenica Pacifico, nata a L'Aquila il 04.09.1950 ed Ministero della Giustizia - Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di Pescara - ivi rappresentato dal Dirigente Generale dr.Aldo Fabozzi, nato ad Aversa (CE) il 28.05.1951;

PREMESSO CHE

- Il D.Lgs.nr.230 del 22.06.1999 - siccome modificato ed integrato dal D.Lgs.nr.433 del 22.12.2000 - recante il "Riordino della medicina penitenziaria" sancisce all'art.1 il fondamentale principio per cui i detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi cura e riabilitazione efficaci ed appropriate ;
- Il comma 4 dell'art.1 del D.Lgs.230/1999 prevede, altresì, che i detenuti e gli internati conservino l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale per tutte le forme di assistenza, ivi compresa quella medico-generica;
- L'art.8 del D.L.gs.230/1999 ha previsto, in particolare, il trasferimento delle funzioni sanitarie svolte dall'Amministrazione Penitenziaria - con riferimento ai settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti ed agli internati tossicodipendenti - al Servizio Sanitario Nazionale, con decorrenza dal 1° gennaio 2000;
- Con Decreto del Ministero della Salute del 21 aprile 2000 è stato approvato il Progetto Obiettivo nazionale per la tutela della salute in ambito penitenziario;
- Con D.M.10 aprile 2002 è stato effettuato il trasferimento alle AASSLL dei rapporti convenzionali relativi al personale operante negli Istituti Penitenziari nei settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti tossicodipendenti, con decorrenza al 1° luglio 2003.

ATTESO CHE

- In attuazione del D.Lgs.230/1999, siccome modificato ed integrato dal D.Lgs.433/2000, la Regione Abruzzo ha approvato il Progetto Obiettivo Regionale per la tutela della salute in ambito penitenziario - giusta D.G.R. nr.861 del 10.10.2002 - ;

- Con Determina Dirigenziale DG14/12 del 24.04.2003 del Servizio Prevenzione Collettiva della Direzione Sanità della Giunta Regionale veniva istituito un “Gruppo di Lavoro Interistituzionale” – composto da Referenti Regionali e del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria – con funzioni di coordinamento volte al perseguimento delle finalità indicate nel progetto obiettivo regionale, nonché di consultazione nell’ambito della stesura del Piano Sanitario Regionale e per la materia in interesse;
- Con D.G.R. nr.90 del 13.02.2004 la Regione Abruzzo ha provveduto a disciplinare l’accesso dei medici di continuità assistenziale convenzionati con il SSN presso gli Istituti Penitenziari di I° livello, nelle more del completamento degli adempimenti attuativi del D.Lgs.230/1999;
- Con circolare del 22.03.2004 la Direzione Sanità della Giunta Regionale d’Abruzzo ha invitato le Aziende U.S.L. della Regione ad istituire, ciascuna nel proprio ambito, un “Ufficio di Coordinamento” finalizzato a garantire un concreto raccordo tra l’Azienda ed il carcere ricadente nella circoscrizione territoriale in competenza della stessa, al fine della compiuta attuazione delle disposizioni normative in materia.

CONSIDERATO CHE

- La problematica inerente l’assistenza sanitaria in carcere – con particolare riferimento all’assistenza farmaceutica – è stata assunta quale rilevante, in considerazione della necessità di ottemperare alle proposizioni normative rese con i Decreti Legislativi 230/1999 e 433/2000;
- le Aziende U.S.L. della Regione Abruzzo hanno già avviato diverse forme di collaborazione con gli Istituti Penitenziari in materia di approvvigionamento farmaceutico, al fine di garantire adeguata assistenza sanitaria a favore dei detenuti ed internati;
- è opportuno, alla luce di quanto sopra, addivenire ad una omogeneizzazione, nonché ottimizzazione, delle procedure di collaborazione tra le Direzione degli Istituti Penitenziari e le A.U.S.L. di riferimento, all’uopo avviando una specifica iniziativa volta ad assicurare la necessaria assistenza farmaceutica all’interno degli Istituti Penitenziari;

tanto premesso

con il presente Protocollo d’Intesa si stipula e si conviene quanto segue

Articolo 1 ***(Attribuzione Tessera Sanitaria)***

A far data dal 1° gennaio 2005, tutti i detenuti saranno iscritti negli elenchi anagrafici della A.U.S.L. nella cui circoscrizione ricade l’Istituto Penitenziario di assegnazione, limitatamente al periodo di permanenza presso lo stesso. A tal fine, gli Istituti Penitenziari si impegnano a comunicare, entro il giorno 5 di ciascun mese, alle ASL di competenza, l’elenco aggiornato dei detenuti presenti in Istituto.

Durante il suindicato periodo di permanenza agli stessi detenuti verrà rilasciata dal Ministero delle Finanze la Tessera Sanitaria siccome istituita dall’art.50 L.326/2004, con le modalità che verranno successivamente esplicitate – sulla base di idonea concertazione tra Regione, Aziende U.S.L. e Ministero delle Finanze - ad opera della Direzione Sanità.

Articolo 2
(Prontuario Farmaceutico Regionale)

1. Entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente Protocollo d'Intesa il Gruppo di Lavoro Interistituzionale istituito con DG14/12 del 24.04.2003 – la cui composizione è a tal fine integrata con la presenza dei Responsabili dei Servizi Farmaceutici Ospedalieri delle Aziende U.S.L. della Regione Abruzzo – predispone l'elenco regionale dei medicinali concedibili dalle Aziende U.S.L. agli Istituti Penitenziari, di seguito denominato Prontuario Farmaceutico Regionale per gli Istituti Penitenziari
2. Nelle more della definizione e dell'entrata in vigore del Prontuario Farmaceutico Regionale per gli Istituti Penitenziari, gli stessi potranno approvvigionarsi presso i Presidi Ospedalieri delle Aziende U.S.L. esclusivamente dei medicinali presenti nel Prontuario Farmaceutico Ospedaliero – laddove esistente - ovvero, in mancanza del Prontuario, dei farmaci disponibili presso la Farmacia Ospedaliera - .
3. Nel periodo transitorio indicato al comma precedente, i farmaci richiesti dall'Istituto Penitenziario e non inseriti nel Prontuario Farmaceutico Ospedaliero – ovvero non in disponibilità del P.O. – saranno reperiti direttamente dall'Istituto Penitenziario, secondo le modalità disciplinate dalla normativa in materia di assistenza farmaceutica a favore dei detenuti indicata in premessa, con onere economico a carico del medesimo.
4. Durante il primo semestre dalla entrata in vigore del Prontuario Farmaceutico Regionale per gli Istituti Penitenziari il consumo dei farmaci effettuato dagli Istituti Penitenziari sarà sottoposto a costante monitoraggio da parte delle Aziende U.S.L., l'esito del quale verrà sottoposto al vaglio del Gruppo di Lavoro di cui al comma 1, che, entro la scadenza temporale del 1° anno del presente Protocollo (e, comunque, non oltre il termine del 30 gennaio 2006), potrà pervenire alla eventuale modifica del Prontuario medesimo.

Articolo 3
(Modalità di approvvigionamento dei farmaci)

1. La Direzione dell'Istituto Penitenziario provvede ad inviare – tramite l'Area Sanitaria e con cadenza temporale concordata con le Farmacie del P.O. di riferimento - alla Farmacia interna del Presidio Ospedaliero individuato dalla Azienda USL le richieste di medicinali, indicando gli stessi con specifica della Denominazione Comune Italiana (Dcit), nonché del dosaggio e della forma farmaceutica.
2. La richiesta di cui al comma precedente è sottoscritta dal Responsabile dell'Area Sanitaria dell'Istituto.
3. La richiesta di medicinali di cui ai punti suindicati viene effettuata su apposito modulo rilasciato dalla A.U.S.L. e contiene la espressa indicazione della assunzione di responsabilità, da parte del Responsabile dell'Area Sanitaria, della corretta conservazione e dell' idoneo impiego dei farmaci richiesti, nel rispetto delle disposizioni tutte vigenti in materia, ivi comprese le prescrizioni dettate in merito alle Note CUF:

4. L'Amministrazione Penitenziaria cura il ritiro dei medicinali richiesti presso la Farmacia del Presidio Ospedaliero indicato dall'Azienda U.S.L. .
5. L'Amministrazione Penitenziaria fornisce alla Farmacia Ospedaliera, con cadenza trimestrale e su apposita modulistica concordata con l'Azienda U.S.L., l'inventario dei medicinali forniti, con specifica di quelli in deposito presso l'armadio farmaceutico dell'Istituto ricadente nella circoscrizione di riferimento.

Articolo 4 **(Gestione dei farmaci)**

Il Responsabile dell'Area Sanitaria preposto in ogni Istituto di Pena cura la gestione dei farmaci, in particolare provvedendo a :

- Redigere le richieste di approvvigionamento farmaci ;
- Conservare correttamente i farmaci secondo le prescrizioni rese dalla normativa in materia, con particolare osservanza delle disposizioni di cui alle Linee Guida Comunitarie in merito alle temperature e modalità di conservazione di prodotti medicinali;
- Adempiere agli obblighi inerenti la comunicazione delle reazioni avverse da farmaci, tempestivamente trasmettendo le stesse al Responsabile della Farmacovigilanza designato da ciascuna Azienda U.S.L. - giusto D.Lgs. nr.95 del 08.04.2003 -

Articolo 5 **(Accordi Aziende U.S.L. - Amministrazione Penitenziaria)**

1. Entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del Protocollo d'Intesa le Aziende U.S.L. definiscono specifici Accordi con l'Amministrazione Penitenziaria finalizzati alla attuazione dei principi esposti nel Protocollo medesimo.
2. Tra gli aspetti definibili dagli accordi aziendali sono compresi:
 - Modalità e tempi di erogazione dei farmaci relativamente alle richieste ordinarie ed urgenti;
 - Gestione dei farmaci scaduti, ritirati dal commercio, guasti o imperfetti;
 - Collaborazioni con personale sanitario della Azienda U.S.L. riferibile alle problematiche connesse al corretto utilizzo dei farmaci;
 - Modalità di comunicazione delle revoche e dei ritiri da commercio dei medicinali;
3. Entro quindici giorni dalla data di stipula degli accordi aziendali gli Istituti Penitenziari provvedono al ritiro dei medicinali presso le Farmacie Ospedaliere delle Aziende U.S.L. .
4. Gli accordi Aziendali hanno durata annuale, sono tacitamente rinnovabili salvo diversa determinazione delle parti e sono vincolati alla vigenza del Protocollo d'Intesa.

Articolo 6 **(Durata)**

Il presente Protocollo entra in vigore il 1° gennaio 2005, ha durata di 1 anno ed è rinnovabile tacitamente, salvo diversa determinazione delle Parti, le quali

conservano la facoltà di produrre , disgiuntamente, formale disdetta entro tre mesi dalla scadenza medesima.

Articolo 7
(Monitoraggio dati e flusso di informazioni)

L'Amministrazione Penitenziaria si impegna a fornire alla Direzione Sanità della Regione Abruzzo copia degli Accordi Aziendali resi in esecuzione del presente Protocollo, nonché ogni eventuale dato richiesto dal Servizio Assistenza Distrettuale Assistenza Farmaceutica della Direzione Sanità inerente l'Accordo di cui trattasi, con cadenza da definirsi con successivi provvedimenti ad opera del Servizio suindicato.

Articolo 8
(Verifiche)

1. Entro il 31 dicembre 2005 – e per le annualità successive entro il 31 dicembre di ciascuna anno – le Parti firmatarie del presente Protocollo procedono ad una verifica congiunta sulla efficienza dello stesso, con espressa valutazione dei dati di cui all'art.5 comma 1 del presente atto .
2. All'esito della verifica di cui al comma precedente le Parti possono concordare una ridefinizione dello stesso e/o ulteriori azioni da intraprendere in ragione di sopravvenute esigenze di tutela della salute dei detenuti.

Pescara, li 19 gennaio 2005

Per la Regione Abruzzo
Direzione Sanità

Il Direttore Regionale
(dr.ssa Domenica Pacifico)

Per Il Ministero della Giustizia
Provveditorato Regionale della
Amm.ne Penitenziaria di Pescara

Il Dirigente Generale
(dr.Aldo Fabozzi)